



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Rondoni Cristiana	Presidente
Fabrizio Gentile	Consigliere relatore
Sara Bordet	Consigliere
Davide Floridia	Primo Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* e ss.mm.ii;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato d. lgs. 175/2016 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettere alla competente Sezione della Corte dei conti;

Viste le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d.lgs. n. 175/2016) e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17, d.l. n. 90/2014) del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti del 23 novembre 2018;

Richiamata la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle autonomie, recante le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria n. 1, in data 6 febbraio 2024, con la quale è stato approvato il programma di controllo della Sezione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 9 febbraio 2024, n. 1, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 9 febbraio 2024, n. 2, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2024, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo testo unico, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione 28 marzo 2022, n. 4, relativa alla definizione delle modalità del confronto/contraddittorio con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018, citata in premessa, evidenziando - nello schema di relazione finale da sottoporre all'approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata in sede di confronto-contraddittorio;

Viste le note, in data 5 marzo 2024, con le quali il consigliere relatore ha trasmesso agli enti esaminati l'esito del controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2022, al fine di acquisire eventuali osservazioni;

Preso atto che nessun ente ha fatto pervenire alla Sezione osservazioni o precisazioni;

Vista l'ordinanza n. 13 del 6 maggio 2024 con la quale è stata convocata l'odierna adunanza;

Sentito il relatore, consigliere Fabrizio Gentile;

PREMESSO

L'articolo 20 del d. lgs. 175/2016, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. Il successivo comma 3 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, a mente di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 20, anche nell’ipotesi in cui le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione.

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in argomento, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese circa la revisione straordinaria (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), in occasione della prima razionalizzazione periodica ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti. Rileva, a tal riguardo, la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, con la quale la Sezione delle autonomie, nel rimarcare la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha sottolineato l’esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni adottate con riguardo al proprio portafoglio delle partecipazioni (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Sul punto, a riprova della sostanziale continuità tra la

revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica, è stato, infatti, sottolineato come alle stesse siano sottesi i medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le quattro situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016, espressamente richiamato dal successivo articolo 24, di seguito elencate: a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione"); d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 175/2016.

Con l'occasione è stata, inoltre, evidenziata la doverosità della comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d. lgs. 175/2016 e alle competenti Sezioni regionali di controllo: sotto tale profilo, ed in ordine alla finalità dello specifico obbligo di comunicazione alla Sezione regionale di controllo, costituisce principio pacificamente recepito che lo stesso non assolve a mere finalità conoscitive ma sia funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte dei conti.

Il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell'autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l'adozione di eventuali misure correttive.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In date comprese tra il 15 dicembre 2023 e l'8 gennaio 2024, i seguenti enti, in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), hanno trasmesso a questa Sezione gli atti di ricognizione delle partecipazioni dagli stessi detenute alla data del 31 dicembre 2022:

- l'Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 del 13 dicembre 2023);
- l'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (provvedimento del Consiglio direttivo n. 8/23 del 23 novembre 2023);
- l'Automobile Club Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio direttivo in data 23 ottobre 2023);
- l'Università della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio dell'Università n. 91 del 27 dicembre 2023);
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (provvedimento del Direttore generale n. 140 del 28 dicembre 2023);
- l'Azienda USL della Valle d'Aosta (deliberazione del Direttore Generale n. 683 del 29 dicembre 2023);
- l'Agenzia Regionale per Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 87 del 19 dicembre 2023);
- l'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta.

Con successiva nota del 9 gennaio 2024, la Sezione ha invitato gli ordini che non avevano provveduto a comunicare gli esiti della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute.

In riscontro alla citata richiesta, i seguenti Ordini hanno inviato apposita comunicazione alla Sezione:

- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta;
- Ordine degli psicologi della Valle d’Aosta;
- Ordine degli assistenti sociali;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
- Ordine degli Avvocati di Aosta;
- Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta;
- Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta;
- Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta;
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta;
- Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Regione Valle d’Aosta;
- Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta;
- Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta,
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta;
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d’Aosta;
- Ordine dei Veterinari della Valle d’Aosta;
- Consiglio notarile di Aosta.

Il controllo della Sezione, in continuità con le precedenti rilevazioni, ha riguardato i provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni detenute, i cui esiti sono di seguito riepilogati per ciascun Ente.

1) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (AVMS)

L'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (AVMS) detiene una partecipazione diretta (pari al 100%) nella società AVMS Service s.r.l., costituita nel 2015. L'Ente specifica che la partecipazione rispetta i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, tenuto conto che la società ha lo scopo di *“produrre e gestire i servizi strumentali e funzionali all'attività dell'AVSM e dei maestri di sci”*.

L'Associazione ha deliberato il mantenimento della partecipazione pur in presenza della criticità di cui alla lettera d) del comma 2, dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 (fatturato medio non superiore alla soglia di 1.000.000). Tale criticità, peraltro, era già stata evidenziata nelle precedenti deliberazioni (cfr. deliberazioni nn. 8/2021, 21/2022 e 6/2023) di questa Sezione, che aveva chiesto all'Ente di porre in essere azioni di razionalizzazione.

A tal riguardo e, a giustificazione del mantenimento della partecipazione, con particolare riferimento alla criticità del fatturato, l'Ente specifica che, nell'esercizio di riferimento (il bilancio comprende il periodo dal 1/07/2022 al 30/06/2023), la società ha superato la soglia di fatturato prevista dalla normativa, conseguendo ricavi pari a euro 1.161.062 e riportando, quindi, un significativo incremento. L'Associazione ritiene che i ricavi ottenuti al termine della prima stagione interamente non condizionata dalle crisi pandemica possano rappresentare il volume d'affari della società a regime.

Oltre a queste considerazioni, l'Ente precisa che la società ha avuto un utile di esercizio e non è in perdita.

La Sezione prende favorevolmente atto di quanto sopra evidenziato e invita l'Ente a monitorare il raggiungimento della soglia di fatturato, riservandosi di verificare, in occasione della prossima revisione periodica, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, il permanere delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in esame.

2) Automobile Club Valle d'Aosta

L'Ente detiene un'unica partecipazione al 100% nella società *in house* ACI Service Valle d'Aosta s.r.l. All'esito della revisione effettuata, l'Ente ha disposto il mantenimento senza alcuna azione di razionalizzazione della partecipazione.

Dal momento che l'ACI non ha personale dipendente, la società partecipata svolge come attività esclusiva l'autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Valle d'Aosta, attività che rientra nei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del TUSP. I rapporti tra la società *in house* e l'Ente sono regolati da contratti di servizio per la gestione dei servizi di segreteria, delle manifestazioni e delle attività associative, per l'assistenza automobilistica e per le tasse automobilistiche.

Relativamente alla valutazione economico/finanziaria, nella "scheda di verifica" l'Automobile club specifica che la società risulta "*ancora adeguatamente patrimonializzata e non sussistono evidenze di rischio in termini di solidità patrimoniale*" e che "*è gestita in modo prudente e proficuo*".

La società *in house* ha un organo di amministrazione composto da tre membri ai quali non risulta corrisposto alcun compenso; all'organo di controllo, al contrario, è stato erogato un compenso pari a euro 3.700 (unico componente).

La tabella sottostante – estrapolata dal provvedimento dell’Ente - riporta i dati sulla consistenza e sui costi del personale della società riferiti al 2022.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	IMPIEGATI P.TIME 81,25% LIV. 2	IMPIEGATI P.TIME 82,5% LIV 2	IMPIEGATI P.TIME 87,5% LIV 2	COSTO LORDO TOTALE AL 31/12/2022
	1	2	1	
PERSONALE A T. INDETERMINATO	IMPIEGATI P.TIME 62,5% LIV. 3	IMPIEGATI P.TIME 75% LIV 3	IMPIEGATI P.TIME 82,5% LIV 3	€ 290.259,00
	1	1	2	

Nel seguente prospetto vengono riepilogati i dati economici della società con riferimento al triennio 2020-2022.

- prospetti tratti dal Bilancio (valori espressi in euro)

Anno	2020	2021	2022
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni (A1)	412.518	384.085	362.103
Altri ricavi e proventi (A5)	159.200	175.394	197.338
Totale valore della produzione	571.718	559.479	559.441
Media del triennio 2020-2022	563.546		

Anno	2020	2021	2022
Proventi e oneri finanziari	310	836	965

Anno	2019	2020	2021	2022
Risultati esercizio in euro	2.375	1.089	3.508	2.726

- ritorno economico

Anno	2019	2020	2021	2022
Dividendi percepiti all’AC Valle d’Aosta	0	0	0	0

La Sezione, a fronte di una già segnalata inosservanza del parametro di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP (fatturato al di sotto della soglia prevista dalla normativa) nelle precedenti deliberazioni n. 21/2022 e 6/2023, e giustificata dall’applicazione della deroga di cui all’art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del TUSP, ritiene all’odierno esame sufficientemente motivate le ragioni addotte dall’Ente per il mantenimento della partecipata, ma invita, comunque, l’Automobile Club Valle d’Aosta a monitorare la

situazione economico/finanziaria della partecipata, al fine di un'eventuale futura azione di razionalizzazione.

3) Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale (ARER)

All'esito della ricognizione effettuata, l'Azienda detiene un'unica partecipazione nella società IN.VA. S.p.A., per una quota pari allo 0,0097%. L'Ente ha deliberato di mantenere la suddetta partecipazione senza interventi di razionalizzazione. La società *in house*, partecipata anche dalla Regione autonoma Valle d'Aosta (75%), da tutti gli enti locali della Regione, oltre che dall'Azienda sanitaria USL della Valle d'Aosta, si occupa prevalentemente della realizzazione e della gestione del sistema informatico dei soci e svolge le funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

La scelta dell'Ente di mantenere la partecipazione è motivata dal fatto che tutte le attività della partecipata integrano quelle espressamente previste dall'art. 4, comma 2, lettera d) (autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e lett. e) (svolgimento di servizi di committenza) del TUSP.

La Sezione ritiene che le ragioni alla base del mantenimento siano sufficientemente esplicitate dall'Ente.

4) Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste

L'Università ha trasmesso il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, approvato dal Consiglio dell'Ateneo con deliberazione n. 91 del 27 dicembre 2023.

Agli esiti della revisione effettuata, l'UNIVDA detiene, al 31 dicembre 2022, le seguenti partecipazioni:

Denominazione	% della partecipazione	Esito Dismissione/Mantenimento
IN.VA. S.p.A.	0,0097%	Mantenimento senza interventi
Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA	1,09%	Mantenimento senza interventi
Consorzio Interunivesitario CINECA	0,84%	Mantenimento senza interventi
Nodes - Nord Ovest digitale sostenibile	16,66%	Mantenimento senza interventi

L'Ente ha deliberato il mantenimento delle suddette partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, tenuto conto che tutte rispettano i requisiti previsti dal TUSP e non sono presenti le criticità di cui all'art. 20 del citato TUSP.

Nello specifico, l'Ateneo indica le motivazioni per le quali ha operato il mantenimento di tutte le società:

- relativamente alla società IN.VA. S.p.A., l'Università mantiene la partecipazione in quanto risulta strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 del TUSP). La società svolge attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati e allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP), produzione di un servizio generale (art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP), progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 2, lettera c), del TUSP), e servizi di committenza (art. 4, comma 2, lettera e), del TUSP). La società opera nel settore ICT (Information

and Communication Technology), progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti, ed è al servizio dei soci ai quali eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando quanto più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise. Dal 2014 è Centrale Unica di Committenza (CUC) ed ha rappresentato uno strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione Valdostana per semplificare le procedure di acquisizione di servizi e forniture, supportando gli Enti tramite la messa a disposizione di una piattaforma per effettuare i propri acquisti sul Mercato Elettronico Valdostano (MEVA). Per i motivi sopra esposti, l'Ateneo ha deciso di mantenere la partecipazione in IN.VA. S.p.A., dal momento che la stessa risulta essere *“necessaria e opportuna al fine di assicurare la fornitura di svariati servizi tecnologici con particolare riferimento ai servizi di connessione dati e al servizio di Data Center Unico Regionale, nonché al fine di effettuare le acquisizioni di beni e servizi, in quanto la predetta società svolge funzioni di Centrale Unica di Committenza”*.

- Per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, l'Ateneo ritiene che la stessa sia funzionale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP), in particolare *“per favorire, sia a livello nazionale che comunitario, l'occupazione dei laureati dell'Università della Valle d'Aosta, nonché per armonizzare la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca”*.
- In merito alla partecipazione nel Consorzio Interuniversitario CINECA, l'Ateneo indica che la stessa rispecchia i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento, specificando che il Consorzio produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma

1, del TUSP), produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP) e produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP).

Nel piano di razionalizzazione inviato alla Sezione, l'Ateneo specifica che, nel corso degli anni, ha acquisito numerosi servizi e applicativi software dal Consorzio CINECA, necessari per le attività didattiche e amministrative. L'Ente, inoltre, sottolinea che ciò ha consentito, da un lato, di dar *“corso alle indicazioni normative legate alla digitalizzazione, perseguendo una visione di sistema condivisa con le altre Università italiane”* e, dall'altro, di garantire *“la continuità dei servizi che l'integrazione con il MUR, sotto la cui supervisione il CINECA persegue numerose attività connesse all'informazione delle procedure e alla tenuta di banche dati del sistema universitario”*.

Nell'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 4 del 7 giugno 2022, ratificato con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 56 del 28 giugno 2022, l'Ateneo ha aderito alla società consortile Hub NODES - nord Ovest Digitale e Sostenibile s.c.a.r.l., i cui soci sono rappresentati da tutte le università pubbliche del territorio Nord-Ovest (Università della Valle d'Aosta, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Università degli Studi dell'Insubria). L'atto deliberativo di costituzione della società consortile è stato inviato alla Sezione in data 14 luglio 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.

La società, che non ha scopo di lucro, è stata costituita per realizzare, nell'ambito del Progetto "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", l'ecosistema dell'innovazione finanziato dal Ministero dell'Università nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Istruzione e ricerca.

In particolare, svolge attività di gestione e coordinamento dell'ecosistema dell'innovazione, ricevendo le tranches di agevolazioni concesse, verificando e trasmettendo al Ministero la rendicontazione delle attività svolte dagli "spooke" (soggetti realizzatori) e a loro affiliati.

L'Ateneo ha ritenuto di acquisire la partecipazione in argomento *"per sfruttare le opportunità garantite dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, pienamente rientranti nelle missioni Istituzionali dell'ente"*

La partecipazione è stata mantenuta senza interventi, in quanto la società rientra nella specifica deroga di cui all'articolo 26, comma 2, del TUSP per le società aventi come oggetto sociale esclusivo *"la gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle regioni , ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea"*.

La Sezione, all'esito dei controlli, ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'Università per il mantenimento delle partecipazioni.

5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA VdA

L'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ha deliberato, in data 28 dicembre 2023, la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, trasmettendo il relativo atto a questa Sezione di controllo.

L'Ente detiene un'unica partecipazione nella società IN.VA S.p.A. (per una quota pari allo 0,0097%), che ha deciso di mantenere senza interventi di razionalizzazione, in continuità con le precedenti revisioni.

Nel provvedimento del Direttore Generale la scelta viene motivata in considerazione della funzione della partecipata di Centrale Unica di Committenza regionale e soggetto aggregatore regionale (requisito previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e), del TUSP), nonché di fornitore dei servizi informatici necessari al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP).

A corredo di quanto sopra, nel piano di razionalizzazione vengono specificate alcune delle attività svolte dalla società, quali ad esempio *“la ragione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT), l'individuazione di tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dai soci stessi, l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e ritorni per quelli ancora da effettuare, l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale INVVA S.p.A.”*.

L'ARPA rileva, inoltre, che la società IN.VA S.p.A., oltre al rispetto dei requisiti previsti all'art. 4 del TUSP, non presenta criticità relativamente a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

Il Collegio, a fronte di quanto sopra, ritiene giustificata la scelta operata dall'Ente circa il mantenimento della partecipata.

6) Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)

Con deliberazione n. 15 del 28 dicembre 2023, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition ha approvato la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2022, indicando quale unica partecipazione detenuta quella in INVA S.p.A., con una quota pari allo 0,0097%.

La partecipata svolge a favore di IVAT servizi di committenza (art. 4, comma 2, lettera e) e non presenta alcuna criticità sia sotto il profilo dell'attività svolta, sia sotto l'aspetto economico/finanziario. L'Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione tenuto conto che essa è *“conforme alle disposizioni del TUSP e non richiede alcun piano di razionalizzazione predisposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del testo unico”*.

La Sezione prende atto della scelta effettuata dall'Ente e ritiene sufficientemente motivate le ragioni del mantenimento della partecipazione.

7) Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Con nota del 4 gennaio 2024, l'Azienda USL ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 683 del 19 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la *“Ricognizione e analisi delle partecipate detenute dall'Azienda USL della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2022”*.

Dall'esame del provvedimento, emerge che l'Ente detiene un'unica partecipazione (con una quota pari al 9,7703%) nella società *in house* IN.VA S.p.A. e che le attività svolte dalla partecipata sono contemplate dall'art. 4, comma 2, lettera a), lettera d) e lettera e), del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente e servizi di committenza).

La Sezione, considerato che la partecipazione societaria risulta conforme al dettato normativo, ritiene di non dover formulare alcuna osservazione in merito alla scelta operata dall'Azienda USL.

8) Azienda pubblica di servizi alla Persona J.B. Festaz

Con nota del 15 dicembre 2023, l'Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz ha inviato alla Sezione la deliberazione n. 25 del 13 dicembre 2023, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute per l'anno 2022.

Al 31 dicembre 2022, l'Ente detiene due partecipazioni: una nella società IN.VA S.p.A. e una nella Cooperativa forza e Luce di Aosta s.c.r.l., entrambe mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione.

La società IN.VA S.p.A. viene mantenuta in quanto rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla lettera a) del comma 2 (produzione di beni e servizi strumentali necessari a perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente) e alla lettera e) del comma 2 (svolgimento di servizi di committenza).

Per quanto riguarda la società Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. (società con oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili), la scelta del mantenimento risulta dettata dal fatto che il *"risparmio annuo ottenuto dall'Azienda JB Festaz per l'acquisto di energia elettrica nell'anno 2023 è stato pari a circa il 61% rispetto ai costi previsti dalla convenzione CONSIP SPA per la fornitura di energia elettrica Energia Elettrica 20"* e dal fatto che *"la cessione delle azioni e l'attivazione di un nuovo fornitore di energia elettrica comporterebbero un aumento a carico all'Azienda"*.

L'Azienda J.B. Festaz, così come già indicato nella precedente rilevazione, affida, infatti, la fornitura di energia alla Cooperativa in base alla deroga prevista dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 15), che

prevede la possibilità di affidamenti a soggetti diversi qualora sia garantito un risparmio di spesa di almeno il 3% rispetto all'utilizzo delle Convenzioni Consip.

Nel provvedimento inviato alla Sezione, l'Ente, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP (numero degli amministratori superiori a quello dei dipendenti) sottolinea che *“la partecipazione in una società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti non è vietata dal comma 2 dell'articolo 20 del Testo Unico”*, che tale criticità *“non comporta alcuna sanzione, come specificato dal comma 7 dall'articolo 20 del Testo Unico, il quale si riferisce esclusivamente agli enti locali”*. Aggiunge, inoltre, che *“tale valutazione tiene conto dell'irrilevanza dei compensi riconosciuti per le cariche societarie e del notevole risparmio ottenuto dall'Azienda JB Festaz attraverso l'autoproduzione dell'energia elettrica”*.

La Sezione rileva, in ultimo, che l'Azienda J.B. Festaz ha invitato la società Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. ad adeguare il proprio assetto alle prescrizioni previste dal TUSP, riconoscendo, quindi, la criticità sopra indicata.

Il Collegio ritiene, pertanto, sufficientemente motivata la scelta effettuata dall'Ente circa il mantenimento della partecipazione nelle due società INVA S.p.A. e Cooperativa Forza e Luce s.c.r.l..

9) Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

La Chambre ha trasmesso alla Sezione l'atto n. 18 del 27 dicembre 2023, avente a oggetto la *“Approvazione della relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano 2022 e della revisione periodica e piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, d. lgs. 175/2016”*.

La Chambre, al 31 dicembre 2022, detiene n. 8 partecipazioni societarie dirette e n. 10 indirette. Per quanto riguarda la forma giuridica delle società, la Sezione rileva che 10 si riferiscono a società consortili a responsabilità limitata, 3 a società consortili per azioni, 2 a società per azioni e 3 a società a responsabilità limitata. Le predette tipologie risultano tutte ammissibili, sulla base dell'art. 3 del TUSP, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Nella successiva tabella, sono riepilogate le partecipazioni dirette detenute, con l'indicazione della quota percentuale posseduta e dell'esito della revisione.

	Ragione sociale denominazione	% partecipazione	Esito Dismissione/Mantenimento
Società a partecipazione diretta	Ceipiemonte Scpa	1,0308%	Mantenimento senza interventi
	Ic Outsourcing Scarl	0,00017%	Mantenimento senza interventi
	Tecnoservice-Camere Scpa	0,34951%	Mantenimento senza interventi
	Dintec Scarl	0,24729%	Mantenimento senza interventi
	Ecocerved Scarl	0,04093%	Mantenimento senza interventi
	In.Va. Spa	0,00970%	Mantenimento senza interventi
	Infocamere Scpa	0,00002%	Mantenimento senza interventi
	Retecamere Scarl in liquidazione	0,02817%	In attesa della conclusione della liquidazione

Come rappresentato in tabella, la Chambre ha deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette.

La successiva tabella riepiloga tutte le partecipazioni indirette detenute:

	Ragione sociale denominazione	Detenuta tramite	% partecipazione	Esito Dismissione/Mantenimento
Società a partecipazione indiretta	Infocamere Scpa	Tecnoservicecamere Scpa	0,0020%	Mantenimento senza interventi
	Agroqualità Spa	Dintec Scarl	0,25%	Mantenimento senza interventi
	Si. Camera Scarl		0,19%	Mantenimento senza interventi
	Centro Studi della Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Scrl		0,4%	Mantenimento senza interventi
	Ic Outsourcing Scarl		Ecocerved Scarl	2,04000%
	BCC Roma	Retecamere Scarl in liquidazione	0,00050%	Mantenimento senza interventi
	Ecocerved Scarl	Infocamere Scpa	37,80%	Mantenimento senza interventi
	Ic Outsourcing Scarl		38,80%	Mantenimento senza interventi
	Iconto srl		100%	Mantenimento senza interventi
	Retecamere Scarl in liquidazione		230,00%	In attesa della conclusione della liquidazione

Dall'esame del piano emerge che l'Ente ha deciso di mantenere tutte le partecipazioni, sia quelle detenute direttamente che indirettamente, tranne la partecipazione detenuta nella Retecamere s.c.a.r.l., la cui procedura di liquidazione - come già indicato da questa Sezione agli esiti del controllo della precedente rilevazione - risulta ancora in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Il quadro delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 non è sostanzialmente mutato, fatta eccezione per un'ulteriore partecipazione indiretta nella società del sistema camerale Guglielmo Tagliacarne S.c.r.l., acquisita tramite la società Dintec scarl.

Con particolare riferimento alla valutazione di indispensabilità delle partecipazioni, l'Ente, come già nella precedente rilevazione, sottolinea come, per ogni partecipata, siano state effettuate valutazioni di compatibilità con il dettato dell'art. 4 del TUSP e come le società rispettino i requisiti previsti dal Legislatore per il loro mantenimento.

Nello specifico, la Chambre indica che la maggior parte delle società rientrano nella categoria *in house*, le cui attività sono riconducibili a quelle dell'art. 4, comma 2, lett. d,

(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), a quelle previste nell'art. 4, comma 2, lett. e) (servizi di committenza) e, in due casi, nel comma 1 dello stesso articolo (attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali).

L'Ente evidenzia, inoltre, il rispetto dei requisiti e dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni, nonché il rispetto delle soglie di fatturato e l'andamento della gestione.

La Sezione ha esaminato i risultati economici per ogni società partecipata direttamente, come di seguito riepilogato:

	Ragione sociale denominazione	% partecipazione	Risultato di esercizio (Euro)				
			2018	2019	2020	2021	2022
Società a partecipazione diretta	Ceipiemonte Scpa	1,0308%	50	1.592	-83.756	3.311	8.271
	Ic Outsourcing Scarl	0,00017%	31.042	447.610	637.426	243.150	275.164
	Tecnoservice-Camere Scpa	0,34951%	104.690	155.837	216.761	159.934	169.401
	Dintec Scarl	0,24729%	32.552	57.347	51.093	45.146	32.701
	Ecocerved Scarl	0,04093%	215.412	185.153	193.513	215.499	186.787
	In.Va. Spa	0,00970%	560.137	240.682	465.208	367.619	448.394
	Infocamere Scpa	0,00002%	252.625	106.067	4.280.391	123.729	256.521
	Retecamere Scarl in liquidazione	0,02817%	non è stata predisposta la scheda di dettaglio				

La Sezione evidenzia che tutte le società presentano un risultato di esercizio positivo, con particolare riferimento agli anni 2021 e 2022.

La Sezione, a fronte di quanto indicato dall'Ente, ritiene sufficientemente motivate le scelte operate e non ha osservazioni da formulare.

10) Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

L'AREA Vda, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP, ha trasmesso copia del provvedimento dirigenziale n. 74 del 2 dicembre 2023, dal quale emerge che l'Ente non detiene alcuna partecipazione societaria.

11) Ordini professionali

In coerenza con quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020), questa Sezione, ritenendo sussistere la soggezione degli ordini professionali alle norme del TUSP e al conseguente controllo della Corte dei conti, *“non solo sotto il profilo letterale-sistematico”* della norma, ma anche in *“coerenza alla ratio sottostante alla normativa di riferimento”*, la quale mira alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché all'efficiente gestione delle partecipazioni, ha sottoposto al controllo gli ordini professionali operanti nel territorio regionale.

Denominazione ordine	Comunicazione alla Sezione
Ordine degli Ingegneri	prot. n. 1847 del 21 dicembre 2023
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta	prot. n. 58 del 9 gennaio 2024
Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta	prot. n. 125 del 19 gennaio 2024
Ordine degli assistenti sociali	prot. n. 89 dell'11 gennaio 2024
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta	prot. n. 90 dell'11 gennaio 2024
Ordine degli Avvocati di Aosta	prot. n. 439 del 24 aprile 2024
Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta	prot. n. 105 del 15 gennaio 2024
Ordine dei Giornalisti	prot. n. 126 del 19 gennaio 2024
Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta	prot. n. 84 dell'11 gennaio 2024
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Valle d'Aosta	prot. n. 115 del 17 gennaio 2024
Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Regione Valle d'Aosta	prot. n. 72 del 10 gennaio 2024
Ordine dei Consulenti del Lavoro	prot. n. 68 del 10 gennaio 2024
Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta	prot. n. 129 del 22 gennaio 2024
Ordine delle Professioni Infermieristiche	prot. n. 135 del 23 gennaio 2024
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali	prot. n. 85 dell'11 gennaio 2024
Ordine dei Veterinari	prot. n. 95 del 12 gennaio 2024
Consiglio notarile	prot. n. 112 del 16 gennaio 2024

La Sezione rimarca che tutti gli ordini hanno provveduto a effettuare la revisione ordinaria e a darne comunicazione alla Sezione stessa, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

La Sezione prende atto che tutti gli ordini non detengono partecipazioni, fatta eccezione per l'Ordine dei Veterinari che, in continuità con le precedenti revisioni, detiene un'unica partecipazione in Profconservizi.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

PRENDE ATTO

– che i seguenti ordini professionali non detenevano partecipazioni al 31 dicembre 2022:

A) Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;

B) Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta;

C) Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta;

D) Ordine degli assistenti sociali della Valle d'Aosta;

E) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;

F) Ordine degli Avvocati di Aosta;

G) Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta;

H) Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta;

I) Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;

J) Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta;

K) Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Regione Valle d'Aosta;

L) Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta;

M) Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta;

N) Consiglio Notarile di Aosta;

O) Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta;

P) Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d'Aosta;

– che l'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta deteneva, al 31 dicembre 2022, un'unica partecipazione diretta in Profconservizi;

DELIBERA

la sostanziale conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. n. 175/2016, nei termini in motivazione, dei provvedimenti concernenti la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 dagli altri enti esaminati.

RACCOMANDA

agli enti esaminati di pubblicare il presente provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, a tutti gli enti interessati.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.

Il relatore
Fabrizio Gentile

Il Presidente
Cristiana Rondoni

Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di
sottoscrizione del funzionario

Il funzionario preposto
Debora Marina Marra